

Prot. n. 1159

Spedito il 21.07.99

Parere generale n.34 All'On.le Ministro S E D E

OGGETTO: Parere sullo schema di regolamento interministeriale concernente "Istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali" nella versione aggiornata in seguito alle modifiche apportate dopo il rilievo della Corte dei Conti.

Adunanza del 21/7/1999

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del MURST del 14 luglio 1999, prot. n. 14140/III 6/9 con la quale si richiede un nuovo parere sullo schema di regolamento interministeriale recante la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Richiamato il proprio parere generale n. 11 del 20.5.1998;

Esaminato il nuovo testo del regolamento, con particolare riferimento agli artt. 2, 4 e 9 così come modificati, e letta la relazione illustrativa; Considerato il parere espresso dal Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 5 luglio 1999;

FORMULA AL SIGNOR MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:

Con riferimento alle modificazioni introdotte nel nuovo testo dello schema di regolamento in oggetto, il Consiglio Universitario Nazionale concorda anzitutto sulla previsione dello sposta-

mento della decorrenza dell'attivazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali all'anno accademico 2000-2001.

Pur condividendo la ratio delle modifiche apportate alla composizione della commissione giudicatrice del concorso di ammissione (art. 4, comma 6), in ragione della configurazione delle scuole come ulteriore articolazione dei livelli di formazione universitaria, il Consiglio Universitario Nazionale rileva peraltro l'opportunità che, ove possibile, la commissione sia integrata con la presenza di un rappresentante per ciascuna delle categorie interessate (magistrati, avvocati e notai). Ferma restando infatti la necessità che alla componente universitaria sia garantita la prevalenza, in considerazione della natura propria delle scuole di specializzazione, appare congruo assicurare la partecipazione alle procedure di selezione dei laureati di un esponente della magistratura, dell'avvocatura e del notariato, in considerazione del fatto che gli esponenti di tali categorie sono chiamati a condividere con i docenti universitari la responsabilità formativa dei laureati ammessi a frequentare i corsi.

Il Consiglio Universitario Nazionale condivide inoltre la ratio delle modifiche apportate alla disciplina delle prove di ammissione alle scuole ed il contenuto della disposizione transitoria di cui all'art. 9, comma 2, che, in attesa della predisposizione dell'archivio di 5000 quesiti, per l'anno accademico 2000-2001 regola le modalità di effettuazione della prova di ammissione con tre elaborati segreti, costituiti da 50 quesiti ciascuno, tra i quali viene sorteggiato l'elaborato per la prova. Rileva peraltro l'opportunità di prevedere che il regime transitorio sia esteso anche alla prova di ammissione per l'anno accademico 2001-2002 onde consentire con certezza la predisposizione dell'archivio dei quesiti.

Il Consiglio Universitario Nazionale evidenzia altresì come l'art. 6, comma 1, del testo esaminato debba correttamente interpretarsi nel senso che l'attività didattica nelle scuole de quibus è ordinariamente svolta da docenti universitari, nonché da magistrati ordinari, amministrativi e contabili, da notai ed avvocati.

Il Consiglio Universitario Nazionale richiama l'attenzione del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e del ministro Guardasigilli sulla urgenza di emanare il regolamento in questione per assicurare così l'effettiva attivazione delle scuole dall'anno accademico 2000-2001.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

SS-ProffLeg

